

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
Provincia di L'AQUILA



PATTI PARASOCIALI
SEGEN HOLDING SRL
SEGEN SPA
AST SRL

(Approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29/12/2021)

Patto parasociale dei soci di SEGEN HOLDING srl
contenenti disposizioni per l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sulla
società

L'anno 2021, il giorno _____, del mese di _____ presso la sede di SEGEN SpA, in via Roma, n.1 a Civitella Roveto, sono presenti:

Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di CANISTRO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di CAPISTRELLO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di CASTELLAFIUME, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di CIVITA D'ANTINO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di CIVITELLA ROVETO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di LUCO DEI MARSI, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di MORINO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di SANTE MARIE nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
- il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale Patto n. ... del di approvazione del presente

d'ora in avanti anche semplicemente Soci.

Premesso che:

la società SEGEN HOLDING srl è società a capitale interamente pubblico dei Comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi, Morino, Sante Marie e San Vincenzo Valle Roveto;

la SEGEN Holding srl è stata costituita per detenere partecipazioni in società di scopo che svolgono servizi di interesse generale, servizi attività e funzioni strumentali, attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali Soci;

Considerato che

ai sensi dell'art. 16 del d.lvo 175/2016 e s.m.i. gli enti locali possono stipulare appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto societario idoneo a garantire i presupposti dell'in house providing degli affidamenti;

ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i., al fine di configurare un controllo congiunto le amministrazioni aggiudicatrici devono avere la possibilità di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società affidatarie;

lo statuto sociale di SEGEN HOLDING srl prevede che all'art. 1 comma 3, che:

“3. Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci della SEGEN HOLDING srl adottano un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi enti locali e la società.

Il Patto parasociale prevede, al suo interno, l'istituzione del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto, di seguito denominato Comitato, ed il Regolamento di funzione del Comitato stesso.

Tali atti sono modificabili solo previo espresso consenso di tutti gli enti locali.

ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice Civile, comma 1, lettera c, i patti parasociali sono lo strumento per “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società” e hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tale società”;

Ritenuto che si ritiene necessario integrare le norme che regolano il governo e il controllo analogo sulla SEGEN Holding srl attraverso un patto parasociale nelle forme di cui all'art. 2341 bis cc;

tra i Soci si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo del Patto

I soci ribadiscono la natura di SEGEN HOLDING srl quale società a capitale interamente pubblico che eroga per conto dei soci servizi di interesse pubblico.

A tal fine Essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società fonda il proprio assetto e lo svolgimento in house providing di servizi ed attività come da oggetto sociale, oltre che sul il presente Patto, sulle norme statutarie e sul Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto di cui all'art. 1 comma 4 dello Statuto.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali e quanto ad essi allegato sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 – Durata, risoluzione, recesso

Ai sensi dell'art.16, c.2, lettera c) DLgs 175 / 2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile

La durata del presente Patto è fissata al 31 dicembre 2050 (al pari della scadenza delle società), in deroga all'art. 2441 bis del Codice Civile e in applicazione dell'art. 16 del d.lgs 175/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Il presente Patto Parasociale perderà efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 3 – Modalità di esercizio del CONTROLLO ANALOGO – Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto

Le attività della Società, secondo il modello dell'“in house”, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci.

Le attività di controllo saranno attuate sulla base di quanto previsto:

- a) dallo Statuto;**
- b) dal presente Patto Parasociale**
- c) Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto, art. 1 comma 3**

che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza, e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, secondo le modalità previste **all'Art. 17, comma 2 e successivi, dello Statuto**, che recita:

2. Gli Enti pubblici soci della Segen Holding S.r.l. svolgono il controllo analogo con autorizzazioni e pareri preventivi, contestuali e successivi, come specificato all'interno del patto parasociale.
3. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, e si delibera su:

- nomina dell'Organo di Amministrazione, ed in caso di Consiglio di Amministrazione, uno dei consiglieri è espressione dei soci di maggioranza;
- piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
- approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
- costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
- acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
- modificazioni dello statuto;
- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.
- attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

4. Con l'avviso di convocazione, ai fini del controllo, sono trasmessi agli enti locali soci i documenti riferiti all'ordine del giorno, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

5. Il piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 20 novembre di ciascun anno.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conformi agli indirizzi ed ai pareri dati dal Comitato.

La Società collabora attraverso i propri organi ed Uffici ai fini dell'attività di controllo.

Art. 4 – Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto

1. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo congiunto, di seguito denominato Comitato, strumento strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, è l'organismo previsto dall'art. 1 dello Statuto di SEGEN HOLDING srl per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni nella medesima Società.

2. A tal fine il Comitato effettua un controllo in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale) ed esprime parere vincolante sugli atti del Consiglio di Amministrazione oggetto di autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto di cui all'art. 17.

3. Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle partecipazioni di SEGEN HOLDING srl anche sulle società da quest'ultima partecipate, il Comitato esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo anche con riguardo alle società partecipate da SEGEN HOLDING srl.

4. Il Regolamento detta la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato. Esso è approvato e modificato con la stessa modalità di deliberazione utilizzata per la nomina del Comitato.

5. Nomina, composizione, durata, sede e oneri di funzionamento:

- a) Il Comitato è composto da tutti i Soci, scelti tra i Sindaci dei Comuni soci o soggetti da questi delegati individuati tra Amministratori e Consiglieri comunali.
- b) I membri del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo e decadono contestualmente alla decadenza dell'organo amministrativo. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, coloro che durante il mandato cessano dalla carica di Sindaco, oppure non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato, decadono dalla carica di membri del Comitato e l'Assemblea, a maggioranza semplice, provvede alla correlativa sostituzione nella prima riunione utile. Ugualmente l'assemblea provvede in caso di morte, rinuncia o impedimento permanente dei membri del Comitato.
- c) Il Comitato elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
- d) Trattandosi di una attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, ai membri del Comitato non spettano compensi.
- e) Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato.
- f) La Società fornisce al Comitato i supporti tecnici, logistici e di personale necessari per l'esercizio delle sue competenze.

6. Funzionamento del Comitato:

- a) Il Comitato, in rappresentanza di tutti i Soci, esprime le proprie indicazioni a SEGEN HOLDING srl.
- b) Il Comitato si riunisce presso la sede della società ed è convocato almeno 2 volte l'anno da chi ne ha la Presidenza, oppure per iniziativa dei comuni che rappresentino almeno il 60% della popolazione complessivamente residente nel territorio degli enti locali soci.
- c) In ogni caso, il Comitato si deve riunire prima di ogni seduta dell'Assemblea dei soci se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato.
- d) Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato mediante posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno.
- e) La seduta del Comitato per l'elezione del nuovo Presidente è convocata dal membro del Comitato più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato normalmente partecipa, con funzioni consultive, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o soggetto da lui delegato, salvo che, in relazione agli argomenti che il Comitato debba trattare, il Presidente ritenga di non convocarlo.
- f) Le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
- g) All'inizio di ogni seduta viene individuato tra i partecipanti un soggetto che assume la veste di segretario. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è inviato ai soci.
- h) Il Comitato è validamente costituito con la maggioranza dei soci e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti

- i) Gli indirizzi, le proposte e i pareri diretti all'Assemblea o che comunque debbano essere sottoposti all'Assemblea sono illustrati a quest'ultima dal Presidente del Comitato.

7. Competenze

Il Comitato, ai sensi dello Statuto, art. 17, esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) Controllo ex-ante - indirizzi ed obiettivi programmatici – viene svolto attraverso la preventiva autorizzazione all'assemblea dei seguenti atti:
- piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
 - l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
 - costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
 - acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
 - le modificazioni dello statuto;
 - le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - le operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società:
- b) Controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione viene svolto attraverso:
- la ricezione delle relazioni con periodicità almeno una volta ogni sei mesi sull'andamento della società contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive;
 - il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.
- c) Controllo ex-post - verifica dei risultati raggiunti – viene svolto attraverso il parere preventivo sull'approvazione del bilancio di esercizio del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Al fine dell'esercizio delle proprie competenze di indirizzo, di proposta, consultive e di vigilanza, il Comitato può richiedere all'organo amministrativo chiarimenti, approfondimenti, relazioni e documenti

Art. 5 – Obblighi

Il Presente Patto verrà sottoscritto a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali dei soci della società Segen Holding S.r.l.

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto del presente Patto Parasociale.

I soci sono tenuti ad agire secondo principi di leale cooperazione e collaborazione.

Articolo 6 – Adesione e Sottoscrizione del Patto

Il Patto si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori consentono che possano sottoscriverlo successivamente altri enti che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, con accettazione del relativo contenuto.

Art. 7 – Registrazione e Pubblicità

Il presente Patto Parasociale è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 8 – Foro Competente

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Avezzano (AQ).

Art. 9 - Comunicazioni

Ogni comunicazione riguardo ai contenuti del presente atto dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC ovvero con altra forma idonea a certificarne il ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Elenco soci e sottoscrizione

Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO _____
- il Comune di CANISTRO _____
- il Comune di CAPISTRELLO _____
- il Comune di CASTELLAFIUME _____
- il Comune di CIVITA D'ANTINO _____
- il Comune di CIVITELLA ROVETO _____
- il Comune di LUCO DEI MARSI _____
- il Comune di MORINO _____
- il Comune di SANTE MARIE _____
- il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO _____

Patto parasociale dei soci di SEGEN SPA
contenenti disposizioni per l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sulla
società

L'anno 2021, il giorno _____, del mese di _____ presso la sede di SEGEN SpA, in via Roma, n.1 a Civitella Roveto, sono presenti:

Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CANISTRO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CAPISTRELLO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CASTELLAFIUME, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CIVITA D'ANTINO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CIVITELLA ROVETO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di LUCO DEI MARSI, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di MORINO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di SANTE MARIE nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale Patto n. ... del di approvazione del presente
1. **il Comune di TAGLIACOZZO**, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale Patto n. ... del di approvazione del presente

d'ora in avanti anche semplicemente Soci.

Premesso che:

tra i Soci di SEGEN SpA ci sono, oltre alla Comunità Montana Montagna Marsicana (9,85 %):

- il Comune di Tagliacozzo (17,37%);
- la SEGEN HOLDING srl, (72,77%) società a capitale interamente pubblico dei Comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi, Morino, Sante Marie e San Vincenzo Valle Roveto;

SEGEN spa è società a capitale interamente pubblico che eroga per conto dei soci, in regime di house providing, servizi di interesse pubblico;

SEGEN Holding srl è stata costituita per detenere partecipazioni in società di scopo che svolgono servizi di interesse generale, servizi attività e funzioni strumentali, attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali Soci;

Considerato che

per permettere ai Comuni Soci di poter affidare direttamente servizi di interesse generale, servizi attività e funzioni strumentali, attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, devono ricorrere i presupposti stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al DLgs 175/2016 e s.m.i. e dal Codice degli appalti di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i.;

ai sensi dell'art. 16 del d.lvo 175/2016 gli enti locali possono stipulare appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto societario idoneo a garantire i presupposti dell'in house providing degli affidamenti;

ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i., al fine di configurare un controllo congiunto le amministrazioni aggiudicatrici devono avere la possibilità di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società affidatarie;

lo statuto sociale di SEGEN SpA prevede che all'art. 2 comma 2, che:

“Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci della SEGEN SpA e gli Enti Locali Soci della SEGEN HOLDING srl adottano un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi enti locali e la società”.

ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice Civile, comma 1, lettera c, i patti parasociali sono lo strumento per “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società” e hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tale società”;

Ritenuto che si ritiene necessario integrare le norme che regolano il governo e il controllo analogo sulla SEGEN SpA attraverso un patto parasociale nelle forme di cui all'art. 2341 bis cc;

tra i Soci si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo del Patto

I soci ribadiscono la natura di SEGEN SpA quale società a capitale interamente pubblico che eroga per conto dei soci, in regime di house providing, servizi di interesse pubblico.

A tal fine Essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società fonda il proprio assetto e lo svolgimento in house providing di servizi ed attività come da oggetto sociale, in affidamento diretto dagli Enti soci, oltre che sul il presente Patto, sulle norme statutarie e sui contratti di servizio tra Enti soci e Società stessa.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 – Durata, risoluzione, recesso

Ai sensi dell'art.16, c.2, lettera c) DLgs 175 / 2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile

La durata del presente Patto è fissata al 31 dicembre 2050 (al pari della scadenza delle società), in deroga all'art. 2441 bis del Codice Civile e in applicazione dell'art. 16 del d.lgs 175/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Il presente Patto Parasociale perderà efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 3 – Modalità, di esercizio del CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell'“in house”, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci e per quanto attiene ai Comuni Soci di Segen Holding S.r.l., il controllo avverrà per il tramite della stessa società.

Le attività di controllo saranno attuate sulla base di quanto previsto:

- a) dallo Statuto;
- b) dal presente Patto Parasociale,

che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza, e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, secondo le modalità previste all'Art. 24, comma 2 e successivi, dello Statuto, che recita:

2. Gli Enti pubblici soci della SEGEN SpA ed i soci della Segen Holding S.r.l., per il tramite di questa, svolgono il controllo analogo sulla società ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lvo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

3. Tale controllo analogo viene attuato attraverso autorizzazioni preventive degli atti più significativi, controlli contestuali, durante l'attività aziendale e successivamente in sede di rendicontazione, come di seguito specificato.

4. Il controllo ex ante viene svolto attraverso la preventiva autorizzazione in assemblea dei seguenti atti:

- a) piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
- b) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
- c) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
- d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
- f) e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

5. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma e dal successivo comma 9, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo e delibera con almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei Soci.

6. Con l'avviso di convocazione, ai fini del controllo, sono trasmessi agli enti locali soci i documenti riferiti all'ordine del giorno, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

7. Il piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 20 novembre di ciascun anno.

8. Il controllo contestuale viene svolto con trasmissione di relazioni periodiche alle Amministrazioni socie, ed inoltre con:

- l'invio delle relazioni con periodicità almeno una volta ogni sei mesi sull'andamento della società contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive;
- il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

9. Il controllo ex post viene esercitato attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016

La Società collabora attraverso i propri organi ed Uffici ai fini dell'attività di controllo.

Art. 4 – Obblighi

Il Presente Patto verrà sottoscritto a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali dei soci della società Segen Holding S.r.l. e del Comune di Tagliacozzo.

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto del presente Patto Parasociale.

I soci sono tenuti ad agire secondo principi di leale cooperazione e collaborazione.

Articolo 5 – Adesione e Sottoscrizione del Patto

Il Patto si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori consentono che possano sottoscriverlo successivamente altri enti che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, con accettazione del relativo contenuto.

Art. 6 – Registrazione e Pubblicità

Il presente Patto Parasociale è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 7 – Foro Competente

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Avezzano (AQ).

Art. 8 - Comunicazioni

Ogni comunicazione riguardo ai contenuti del presente atto dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC ovvero con altra forma idonea a certificarne il ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Elenco soci e sottoscrizione

1. Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO _____
- il Comune di CANISTRO _____
- il Comune di CAPISTRELLO _____
- il Comune di CASTELLAFIUME _____
- il Comune di CIVITA D'ANTINO _____
- il Comune di CIVITELLA ROVETO _____
- il Comune di LUCO DEI MARSI _____
- il Comune di MORINO _____

- il Comune di SANTE MARIE _____

- il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO _____

2. **il Comune di TAGLIACOZZO** _____

Patto parasociale dei soci di AST srl
contenenti disposizioni per l'esercizio congiunto di un'influenza dominante sulla
società

L'anno 2021, il giorno _____, del mese di _____ presso la sede di SEGEN SpA, in via Roma, n.1 a Civitella Roveto, sono presenti:

Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CANISTRO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CAPISTRELLO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CASTELLAFIUME, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CIVITA D'ANTINO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di CIVITELLA ROVETO, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di LUCO DEI MARSI, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di MORINO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di SANTE MARIE nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale n. ... del di approvazione del presente Patto
 - il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale Patto n. ... del di approvazione del presente
1. **il Comune di GIOIA DEI MARSI**, nella persona del Sindaco, autorizzato con delibera del consiglio comunale Patto n. ... del di approvazione del presente

d'ora in avanti anche semplicemente Soci.

Premesso che:

Sono Soci di AST srl, oltre alla Comunità Montana Montagna Marsicana (20%):

- il Comune di GIOIA DEI MARSI (5%)
- la SEGEN HOLDING srl, (75%) società a capitale interamente pubblico dei Comuni di Balsorano, Canistro, Capistrello, Castellafiume, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi, Morino, Sante Marie e San Vincenzo Valle Roveto;

AST srl è società a capitale interamente pubblico che eroga per conto dei soci, in regime di house providing, servizi di interesse pubblico;

SEGEN Holding srl è stata costituita per detenere partecipazioni in società di scopo che svolgono servizi di interesse generale, servizi attività e funzioni strumentali, attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali Soci;

Considerato che

per permettere ai Comuni Soci di poter affidare direttamente servizi di interesse generale, servizi attività e funzioni strumentali, attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, devono ricorrere i presupposti stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al DLgs 175/2016 e s.m.i. e dal Codice degli appalti di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i.;

ai sensi dell'art. 16 del d.lvo 175/2016 gli enti locali possono stipulare appositi patti parasociali al fine di configurare l'assetto societario idoneo a garantire i presupposti dell'in house providing degli affidamenti;

ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i., al fine di configurare un controllo congiunto le amministrazioni aggiudicatrici devono avere la possibilità di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società affidatarie;

lo statuto sociale di AST srl, opportunamente modificato, prevede che all'art. 2 comma 5, che:

“Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci della AST srl e gli Enti Locali Soci della SEGEN HOLDING srl adottano un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi enti locali e la società.

ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice Civile, comma 1, lettera c, i patti parasociali sono lo strumento per “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società” e hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tale società”;

Ritenuto che si ritiene necessario integrare le norme che regolano il governo e il controllo analogo sulla AST srl attraverso un patto parasociale nelle forme di cui all'art. 2341 bis cc;

tra i Soci si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo del Patto

I soci ribadiscono la natura di AST srl quale società a capitale interamente pubblico che eroga per conto dei soci, in regime di house providing, servizi di interesse pubblico.

A tal fine Essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Patto, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società fonda il proprio assetto e lo svolgimento in house providing di servizi ed attività come da oggetto sociale, in affidamento diretto dagli Enti soci, oltre che sul il presente Patto, sulle norme statutarie e sui contratti di servizio tra Enti soci e Società stessa.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 – Durata, risoluzione, recesso

Ai sensi dell'art.16, c.2, lettera c) DLgs 175 / 2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile

La durata del presente Patto è fissata al 31 dicembre 2050 (al pari della scadenza delle società, in deroga all'art. 2441 bis cc e in applicazione dell'art. 16 del d.lvo 50/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Il presente Patto Parasociale perderà efficacia in caso di scioglimento della Società o verso il Socio che eserciterà il recesso dalla Società o perderà la qualità di Socio, per qualsiasi motivo.

Art. 3 – Modalità, di esercizio del CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell'“in house”, saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci e per quanto attiene ai Comuni Soci di Segen Holding S.r.l., il controllo avverrà per il tramite della stessa società.

Le attività di controllo saranno attuate sulla base di quanto previsto:

- a) dallo Statuto;
- b) dal presente Patto Parasociale,

che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza, e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, secondo le modalità previste all'Art. 15 dello Statuto, che recita:

Art. 15 Autorizzazioni dell'assemblea e Controllo analogo dei Soci

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi.

3. Gli Enti pubblici soci della AST srl ed i soci della Segen Holding S.r.l., per il tramite di questa, svolgono il controllo analogo sulla società ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lvo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici attraverso autorizzazioni preventive degli atti più significativi, controlli contestuali, durante l'attività aziendale e successivamente in sede di rendicontazione, come di seguito specificato

4. Il controllo ex ante viene svolto attraverso la preventiva autorizzazione in assemblea dei seguenti atti:

- piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
- l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
- costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
- assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
- le modificazioni dello statuto;
- le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- le operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.

5. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma e dal successivo comma 10, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo, e delibera con almeno i due terzi del capitale sociale e dei Soci.

6. Con l'avviso di convocazione, ai fini del controllo, sono trasmessi agli enti locali soci i documenti riferiti all'ordine del giorno, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

7. Il piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 20 novembre di ciascun anno.

8. All'Assemblea spetta la nomina dell'Organo di Amministrazione, ed in caso di Consiglio di Amministrazione, uno dei consiglieri è espressione dei soci di maggioranza.

9. Il controllo contestuale viene svolto attraverso:

- l'invio delle relazioni con periodicità almeno una volta ogni sei mesi sull'andamento della società contenete la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive;
- il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

10. Il controllo ex post viene esercitato attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

La Società collabora attraverso i propri organi ed Uffici ai fini dell'attività di controllo

Art. 4 – Obblighi

Il Presente Patto verrà sottoscritto a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali dei soci della società Segen Holding S.r.l. e del Comune di GIOIA DEI MARSI.

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto del presente Patto Parasociale.

I soci sono tenuti ad agire secondo principi di leale cooperazione e collaborazione.

Articolo 5 – Adesione e Sottoscrizione del Patto

Il Patto si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori consentono che possano sottoscriverlo successivamente altri enti che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, con accettazione del relativo contenuto.

Art. 6 – Registrazione e Pubblicità

Il presente Patto Parasociale è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 7 – Foro Competente

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci in relazione ai presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Avezzano (AQ).

Art. 8 - Comunicazioni

Ogni comunicazione riguardo ai contenuti del presente atto dovrà avvenire tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC ovvero con altra forma idonea a certificarne il ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Elenco soci e sottoscrizione

1. Comuni Soci di SEGEN HOLDING srl:

- il Comune di BALSORANO _____

- il Comune di CANISTRO _____
- il Comune di CAPISTRELLO _____
- il Comune di CASTELLAFIUME _____
- il Comune di CIVITA D'ANTINO _____
- il Comune di CIVITELLA ROVETO _____
- il Comune di LUCO DEI MARSI _____
- il Comune di MORINO _____
- il Comune di SANTE MARIE _____
- il Comune di SAN VINCENZO VALLE ROVETO _____

2. **il Comune di GIOIA DEI MARSI** _____

Link ai siti delle società partecipate:

<https://www.segenholding.it/wp-content/uploads/2023/11/Patto-Parasociale-di-SEGEN-HOLDING-srl-sottoscritto.pdf>

<https://www.segen.it/wp-content/uploads/2023/11/Patto-Parasociale-di-SEGEN-SpA-sottoscritto.pdf>

<https://www.astsviluppoterritorio.it/wp-content/uploads/2023/11/Patto-parasociale-AST-srl-sottoscritto.pdf>